SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1965

(38ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ALBERTI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri » **(1297)** (*D'iniziativa dei deputati De Maria ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione)**; e « Proroga delle disposizioni per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 » **(1303) (Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 493, 495
MARIOTTI, *Ministro della sanità* 495
SAMEK LODOVICI, *relatore* 494, 495
SIMONUCCI 494

La seduta è aperta alle ore 17,20.

Sono presenti i senatori: Alberti, Bonadies, Caroli, Cassini, Criscuoli, Lorenzi, Maccarrone, Minella Molinari Angiola, Perrino, Pignatelli, Samek Lodovici, Simonucci, Tomasucci, Zanardi, Zelioni Lanzini e Zonca.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Di Grazia e Lombari sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Angelilli e Limoni.

Interviene il ministro della sanità Mariotti.

CRISCUOLI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Maria; De Lorenzo e Pierangeli: « Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri » (1297) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **e discussione e rinvio del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 » (1303)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Proroga delle disposizioni transi-

torie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri », d'iniziativa dei deputati De Maria; De Lorenzo e Pierangeli, già approvato dalla Camera dei deputati, e: « Proroga delle disposizioni per i concorsi a posti di sanitari farmicisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 ».

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione generale di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

SAMEK LODOVICI, *relatore* Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, abbiamo davanti a noi due disegni di legge sullo stesso argomento: uno del Governo presentato il 9 luglio 1965 ed uno già approvato dalla Camera dei deputati, pervenutoci l'8 luglio 1965.

All'altro ramo del Parlamento ci si è preoccupati sollecitamente delle conseguenze della allora imminente — ed oggi già superata — scadenza delle disposizioni transitorie sui concorsi ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive proroghe e modificazioni, e per evitarle sono stati colà presentati, rispettivamente uno dal deputato De Maria il 24 maggio, ed un altro dai deputati De Lorenzo e Pierangeli il 26 maggio, due disegni di legge di proroga.

La proposta De Maria fissava alla proroga il termine del 30 giugno 1966, la proposta De Lorenzo e Pierangeli un termine più lontano: il 30 giugno 1967, e precisava inoltre la decorrenza della proroga stessa dal 1° luglio 1965, preoccupandosi di colmare ogni prevedibile soluzione di continuità che si fosse determinata con la scadenza del 30 giugno 1965, nelle more dell'*iter* del nuovo provvedimento.

Le due proposte di legge sono state poi unificate nel disegno di legge n. 1297, già approvato — come ho già detto — dalla Camera dei deputati il 1° luglio 1965 e trasmessoci l'8 luglio.

Come gli onorevoli colleghi noteranno, nel testo del disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento la proroga è prevista *sine die*, non si specifica più un termine, ma si sana indubbiamente la *vacatio* determinatasi, poichè il testo precisa: « sono richiamate in vigore e prorogate a partire dal 1° luglio 1965 ».

La mancata fissazione di un termine non mi sembra infici il riconoscimento, del resto esplicitamente riaffermato, del carattere transitorio delle disposizioni stesse, che necessariamente, quindi, rimarranno in vigore e regoleranno la disciplina dei concorsi fino a quando non interverranno e saranno approvate le auspicate leggi di iniziativa ministeriale per il nuovo ordinamento ospedaliero, che le farà decadere.

Con queste precisazioni — che potranno rimanere agli atti come interpretazione autentica della volontà del legislatore — data la fondamentale concordanza tra il pensiero del Governo e quello del Parlamento sulla necessità, gli scopi, la portata del provvedimento, e data soprattutto la sua urgenza, mi sembra logico proporre la sollecita approvazione del disegno di legge numero 1297, che, per essere già stato approvato dalla Camera, potrà entrare immediatamente in vigore; mentre se per avventura approvassimo l'analogo provvedimento governativo n. 1303, presentato il 9 luglio — più di un mese dopo quello di iniziativa parlamentare — oltre che azione forse poco riguardosa — ritarderemmo l'entrata in vigore del provvedimento stesso.

Ciò affermato, non posso lasciar sfuggire l'occasione, con riferimento ai recenti disegni di legge che abbiamo rinviato, per rilevare che le leggi per i concorsi dunque ci sono e per invitare le Amministrazioni a bandirli e gli interessati a parteciparvi, senza sollecitare facilitazioni eccezionali lesive della loro dignità e delle norme costituzionali.

SIMONUCCI. Desidero soltanto rilevare che entrambi i provvedimenti contengono un difetto: mentre, infatti, il disegno di legge governativo prevede la proroga — impossibile a mio avviso — di norme non più in vigore, quello di iniziativa parlamentare viene a prorogare delle disposizioni

senza stabilire il termine della proroga stessa. Ora, tale difetto è tanto più evidente solo che si consideri che si tratta di norme transitorie, per cui se non si fissa il termine della proroga, le norme in questione, evidentemente, non saranno più transitorie, ma permanenti, salvo che non intervenga una nuova legge che metta fine alla proroga che viene oggi concessa.

SAMEK LODOVICI, *relatore*. Come ho già detto, il carattere transitorio delle disposizioni è riaffermato nel testo stesso del disegno di legge n. 1297, approvato dalla Camera dei deputati. La mancanza di un termine, il fatto cioè che esse siano richiamate in vigore e prorogate a partire dal 1° luglio 1965 *sine die*, vuol dire semplicemente che i concorsi continueranno ad essere espletati secondo tali norme fino a quando non interverranno, naturalmente, le leggi ministeriali di riforma ospedaliera che noi attendiamo.

E appunto perchè non sorga alcun dubbio in proposito che io mi sono preoccupato di fare nella mia relazione quelle puntualizzazioni che ho testè richiamato.

Data l'urgenza, pertanto, ritengo che si possa con tutta tranquillità approvare il disegno di legge d'iniziativa parlamentare.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Mi sembra che le considerazioni fatte dall'onorevole relatore siano senz'altro giuste ed abbiano un loro fondamento: è vero, infatti, che non è precisata nel disegno di legge d'iniziativa parlamentare la scadenza della proroga; vi è da rilevare però che questo termine può essere omesso in attesa della nuova legislazione sui concorsi, che è un corollario delle riforme che ormai ci accingiamo a presentare.

Nel concordare, quindi, con il relatore circa l'opportunità di approvare il disegno di legge d'iniziativa parlamentare, dichiaro che sarà ritirato il disegno di legge governativo, che si ripromette — come è stato già rilevato dal senatore Samek Lodovici — sostanzialmente le medesime finalità.

PRESIDENTE. Effettivamente i due disegni di legge hanno finalità analoghe, il che elimina eventuali perplessità per quanto concerne la loro approvazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Poichè il Ministro della sanità ha dichiarato che il disegno di legge n. 1303 sarà quanto prima ritirato, ed ha concordato col relatore sull'opportunità di approvare il disegno di legge n. 1297, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli di quest'ultimo disegno di legge. Ne do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive proroghe e modificazioni, sono richiamate in vigore e prorogate a partire dal 1° luglio 1965.

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 17,30.

Dott MARIO CARONI
Direttore generale dell Ufficio delle Commissioni parlamentari